



Comune di **GRUMENTO NOVA**
Provincia di **POTENZA**

C.A.P.85050 – P.zza S. Pertini, 1 – Tel. 097565044–Fax 097565073 –
comunegrumentonova@rete.basilicata.it C.F.81000190769 – P.I.00258030766

BANDO DI GARA

PROCEDURA APERTA

Codice Cig: [69763401E4];
Numero Gara: 6608810

ENTE APPALTANTE: COMUNE DI GRUMENTO NOVA - Provincia di Potenza - con sede in Piazza Pertini, 1 - 85050 Grumento Nova (Pz) - telefono 0975 /65044 - fax 0975/65073; e-mail: comunegrumentonova@rete.basilicata.it;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Benedetta BRANDI – Responsabile Servizio Amministrativo

CATEGORIA DEL SERVIZIO: CPV98380000-0 (Servizi di canile)

OGGETTO DEL SERVIZIO: Affidamento servizio di accalappiamento, ricovero, mantenimento e custodia cani randagi
Determinazione a contrarre della Responsabile del Servizio Amministrativo n. ____ RG del ____
Numero Identificativo gara 6608810 - CIG: 69763401E4

LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: Comune di Grumento Nova (PZ)

DURATA DEL CONTRATTO: Anni due con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto/convenzione

IMPORTO A BASE DI GARA: l'importo presumibile dell'appalto ammonta a circa € 172.000,00 (centosettantaduemilaeuro/00) IVA esclusa, calcolato al costo unitario giornaliero a base di gara di € 1,80 (euro uno/80) IVA esclusa per ogni singolo cane, su una previsione di circa 130 cani.

Il pagamento avverrà sulla effettiva prestazione del servizio riferito al numero dei cani presenti.

La custodia dei cani potrà subire un aumento o una diminuzione rispetto al numero sopra indicato, senza che l'aggiudicatario vanti aumenti o diminuzioni al costo del servizio.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Viene indetta la procedura aperta, nel rispetto dei principi di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50

PROCEDURA DI APPALTO: procedura aperta, ai sensi del combinato disposto degli articoli 60 , 83 e 95 comma 4 lett. c) del dlgs. 50/2016 da confrontarsi col prezzo base di **€ 1,80 (euro uno e ottanta), escluso IVA , al giorno per ogni cane per un importo complessivo presuntivo di € 172.000,00 oltre IVA.**

Attualmente i cani di proprietà risultano essere di seguito ricoverati:

- N. 27 cani presso il Canile di Viggiano;
- N. 36 cani presso il canile di Cassano allo Ionio;
- N. 13 cani presso il canile di Ferrandina;
- N. 43 cani presso il canile di Paterno

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso. Il concorrente dovrà formulare l'offerta con la percentuale di ribasso, da applicarsi **al costo unitario giornaliero, posto a base di gara, per ogni cane, pari ad e 1,80 (euro uno/80) oltre IVA**

Sono ammesse solo offerte al ribasso rispetto alla base d'asta e si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di un solo offerente; nel caso di offerte uguali si darà luogo all'aggiudicazione mediante sorteggio.

L'aggiudicazione definitiva sarà effettuata con Determinazione della Responsabile del Servizio Amministrativo.

FONTI DI FINANZIAMENTO: Fondi del bilancio comunale.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA:

A) Requisiti di idoneità professionale art. 83 comma 3) del D.Lgs n° 50/2016:

Iscrizione presso il registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività corrispondente "servizi di accalappiamento e custodia cani randagi".

Non è sufficiente che l'attività risulti dall'oggetto sociale ma necessita che almeno una delle suddette attività sia esercitata.

Per partecipare alla gara il concorrente dovrà essere proprietario o gestore di strutture adibite a canili per ricovero e custodia cani randagi.

B) Capacità economica e finanziaria:

In alternativa o fatturato globale al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili non inferiore al €uro 172.000,00 (valore dell'appalto) **oppure** dichiarazione di un istituto di credito che attesti la solidità finanziaria del concorrente.

FORMA DI CONTRATTO: Dopo l'aggiudicazione definitiva sarà stipulata una specifica convenzione/contratto con l'Amministrazione Comunale, con spese a carico dell'aggiudicatario.

SUBAPPALTO: Non è ammesso il subappalto del servizio, in tutto o in parte, né tantomeno è ammesso l'utilizzo dei rifugi pubblici e privati non gestiti direttamente dall'aggiudicatario, pena la risoluzione del contratto, l'incameramento della cauzione definitiva e risarcimento dei danni, secondo le disposizioni delle leggi vigenti.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

1. a) il plico di invio contenente la documentazione di cui al successivo Capo 2 e sub-Capi 2.1 e 2.2, nonché la busta dell'offerta economica di cui al successivo Capo 3, deve pervenire, entro il termine perentorio di giorni 20 dalla pubblicazione del presente bando, ovvero entro **le ore 13.00 del giorno 21 marzo 2017**, al seguente indirizzo COMUNE DI GRUMENTO NOVA Piazza Pertini, 1 – 85050 Grumento Nova (PZ);
- b) il plico deve pervenire all'indirizzo di cui alla lettera a), con una delle seguenti modalità:
 - b.1) a mezzo raccomandata del servizio postale universale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
 - b.2) mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) munito di licenza individuale o di autorizzazione ai sensi rispettivamente degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
 - b.3) nella forma di auto prestazione ai sensi dell'articolo 8 decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
 - b.4) direttamente senza le formalità di cui ai precedenti punti b.1), b.2) o b.3);
- c) la consegna all'indirizzo di cui alla lettera a) con una delle modalità di cui alla lettera b), deve avvenire nei giorni di apertura al pubblico dell'ufficio indicato, nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9,30 alle ore 13,00; in tal caso fanno fede la data e l'ora di presentazione apposte sul plico a cura dell'addetto alla ricezione;
- d) in ogni caso il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico;
- e) il plico deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso anche **l'indirizzo di posta elettronica (p.e.c.)** del concorrente, le indicazioni relative all'oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima nonché, in via cautelativa, si raccomanda l'apposizione della dicitura: «Documenti di gara: NON APRIRE»;

- f) il plico dev'essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; la sigillatura deve essere effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo o altra modalità di chiusura ermetica idonea ad assicurare l'integrità del plico e ad impedirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili; per lembi di chiusura si intendono quelli incollati dal concorrente e non anche quelli preincollati meccanicamente in fase di fabbricazione;
- g) la busta interna dell'offerta economica deve essere chiusa, deve altresì essere sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura con le medesime modalità previste per il plico di invio alla precedente lettera f).

2. NEL PLICO devono essere contenuti, oltre alla busta dell'offerta economica (di cui al successivo CAPO 3.), a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) **Domanda di partecipazione alla gara**, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con la quale il concorrente chiede di partecipare alla gara in oggetto, riporta tutte le sue generalità e la forma in cui intende partecipare (concorrente singolo, mandatario/mandante di R.T.I., ecc.); nel caso di concorrente costituito in Raggruppamento Temporaneo non ancora costituito la domanda e le dichiarazioni riportate ai punti seguenti devono essere presentate da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
- b) **Dichiarazioni relative alle condizioni di ammissione** con la quale l'offerente dichiara:
- b.1) la propria situazione personale (possessione dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui al successivo Capo 2.1;
- b.2) il possesso dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica di cui al successivo Capo 2.2;
- b.3) il proprio numero di partita IVA e, nel caso non risulti coincidente, il proprio codice fiscale;
- c) Capitolato Speciale d'appalto timbrato e firmato su ogni pagina;
- d) Ricevuta del versamento di **€ 225,00** ai sensi della Deliberazione dell'autorità di Vigilanza del 15/02/2010 contenente norme di "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, N. 266 per l'anno 2010" effettuato alternativamente secondo le modalità di seguito indicate.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line al "Servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it>.

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l'operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio Riscossione" e seguire le istruzioni a video. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te". Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

- e) **"PASSOE"** di cui all'art. 2 comma 3 punto 2 della deliberazione AVCPASS del 27 dicembre 2012, dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, assegnato dalla stessa Autorità e finalizzato alla verifica dei requisiti tramite la Banca dati di cui all'articolo 6-bis del D.Lgs. n. 163 del 2006.

Riguardo al mancato inserimento nella busta contenente la documentazione amministrativa del documento PASSOE lo stesso non costituirà causa di esclusione (Parere 72 del 28/10/2014 dell'ANAC).

- f) Garanzia provvisoria, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per un importo non inferiore a **euro 3.440,00** (pari al 2% dell'importo a base di gara) costituita, a scelta dell'offerente, da:

c.1) contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una tesoreria provinciale o presso la tesoreria del Comune di Grumento Nova - Banca Popolare di Puglia e Basilicata, agenzia di Corleto Perticara, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;

c.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte se la cauzione è prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004 a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; in caso di raggruppamento temporaneo ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi;

c.3) impegno di un fideiussore: l'offerta, in conformità all'art. 93 c. 8 del Dlgs n. 50/2016, deve essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del Dlgs 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.

La garanzia deve:

- espressamente prevedere la rinuncia del beneficiario della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo e colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Per lo svincolo della garanzia a corredo dell'offerta ai non aggiudicatari si procederà ai sensi del comma 9 dell'art. 93 del Dlgs 50/2016.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI EN ISO 9001:2008 nel settore EA28, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee.

Per fruire di tale beneficio, secondo quanto previsto dall'art. 93, c. 7, Dlgs n. 50/2016, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Le fideiussioni bancarie, ai sensi dell'art. 93, comma 3 del D.lgs. n.50 del 2016, devono essere prestate da istituti di credito o da banche autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

Le fideiussioni assicurative sono prestate da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

Le fideiussioni possono essere altresì rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che

sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

In caso di raggruppamenti temporanei già costituiti ai sensi dell'articolo 48 del D.lgs. n. 50/2016, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria, con responsabilità solidale, in nome e per conto di tutti i concorrenti, ai sensi dell'articolo 93, comma 1, ultimo capoverso del D.lgs. n.50/2016.

Nel caso di cui all'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016 (c.d. "raggruppamento temporaneo di tipo verticale" già costituito) la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità "pro quota".

In caso di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti da costituirsi la garanzia, a pena di esclusione, deve essere intestata a tutti i concorrenti che costituiranno il raggruppamento e deve essere da essi sottoscritta (Consiglio di Stato –sentenza n. 8 del 2005).

g) **limitatamente ai concorrenti la cui offerta è sottoscritta da un procuratore o institore:** scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile; l'assenza di tale documentazione non è causa di esclusione se è presentata a corredo dell'offerta collocata nella busta interna, ai sensi del successivo Capo 3, lettera a);

f) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei,** ai sensi dell'articolo 48, comma 8 del decreto legislativo n. 50 del 2016:

f.1) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione dell'operatore economico designato quale mandatario o capogruppo, della quota di partecipazione al raggruppamento e del servizio o della parte di servizio da affidare a ciascun operatore economico raggruppato ; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i medesimi contenuti;

f.2) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato all'operatore economico designato esplicitamente quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione della quota di partecipazione al raggruppamento e del servizio o della parte di servizio da affidare a ciascun operatore economico raggruppato, ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016; l'impegno alla costituzione può essere omesso se viene presentato sul foglio dell'offerta economica o unitamente a questa, ai sensi del successivo Capo 3, lettera e), punto e.2);

f.3) in ogni caso, per ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi: dichiarazioni relative alla situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) e al possesso dei requisiti di ordine speciale di cui rispettivamente ai successivi Capi 2.1 e 2.2, presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria pertinenza;

g) **limitatamente ai concorrenti che ricorrono all'avvalimento:** dichiarazioni e documentazione prescritta dall'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

i) dichiarazione, ai fini dell'articolo 76, commi 1,2,3 e 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con la quale si rende noto, a titolo collaborativo e acceleratorio e la cui assenza non è causa di esclusione:

i.1) il domicilio eletto per le comunicazioni;

i.2) l'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.);

2.1. Situazione personale dell'offerente: (articoli 45, 80 e 83, del decreto legislativo n.50 del 2016).

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, attestanti le seguenti

condizioni:

- a) **requisiti di idoneità professionale** di cui all'articolo 83 del decreto legislativo n.50 del 2016, costituiti dall'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:
- il titolare - in caso di impresa individuale;
 - i soci, i rappresentanti legali, i consiglieri delegati, gli amministratori e altri soggetti con potere di rappresentanza, i procuratori con potere contrattuale – in caso di società;
- b) **requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione** di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n.50 del 2016, alle condizioni di cui ai commi 3,11 e 12 della stessa norma, dichiarati come segue:
- b.1) **(art.80, comma 1, D.Lgs. n.50 del 2016)**

che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- a) *delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;*
- b) *delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;*
- c) *frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;*
- d) *delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;*
- e) *delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;*
- f) *sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;*
- g) *ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;*

Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione, ai **sensi dell'art. 80 comma 3 del Dlgs 50/2016;**

*(L'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti dei poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica **nell'anno antecedente** la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.*

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è

stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Pertanto il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima).

Pertanto il concorrente deve dichiarare:

- **se vi siano o in alternativa se non vi siano:** soci (in caso di società in nome collettivo) **oppure** soci accomandatari (in caso di società in accomandita semplice) **oppure** membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza **oppure** soggetti muniti dei poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo **oppure** socio unico persona fisica **oppure** socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, (in caso di altro tipo di società) **oppure** direttori tecnici (in tutti i casi di società), cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- **qualora vi siano soggetti cessati** ai sensi del presente punto 2.1), **l'assenza a loro carico di sentenze** passate in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta oppure, se sussistenti, devono essere indicate le sentenze passate in giudicato, i decreti penali irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati;
- **qualora vi siano soggetti cessati** ai sensi del presente punto 2.1), per i quali **siano state emesse sentenze** passate in giudicato, decreti penali irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta, devono essere indicati tali provvedimenti e deve essere fornita la contestuale dimostrazione di aver adottato atti o **misure di completa dissociazione** dalla condotta penalmente sanzionata del soggetto cessato;

b.2) **(art.80, comma 2, D.Lgs. n.50 del 2016)**

che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art.67 del d.Lgs. n.159 del 2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del medesimo decreto;

b.3) **(art.80, comma 4, D.Lgs. n.50 del 2016)**

che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

(Si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'[articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602](#); costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione; costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva(DURC). L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande).

b.4) **(art.80, comma 5, lettera a), D.Lgs. n.50 del 2016)**

che non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art.30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;

b.5) **(art.80, comma 5, lettera b), D.Lgs. n.50 del 2016)**

che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b.6) **(art.80, comma 5, lettera c), D.Lgs. n.50 del 2016)**

che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità; *(Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata,*

non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione);

b.7) (art.80, comma 5, lettera d), D.Lgs. n.50 del 2016)

la cui partecipazione determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 non diversamente risolvibile;

b.8) (art.80, comma 5, lettera e), D.Lgs. n.50 del 2016)

la cui partecipazione determini una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n.50/2016, nel caso tale situazione non possa essere risolta con misure meno intrusive;

b.9) (art.80, comma 5, lettera f), D.Lgs. n.50 del 2016)

che nei propri confronti non è stata applicata sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

b.10) (art.80, comma 5, lettera g), D.Lgs. n.50 del 2016)

che nei propri confronti, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC di cui all'[articolo 213, c. 10](#) del Dlgs 50/2016, per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

b.11) (art.80, comma 5, lettera h), D.Lgs. n.50 del 2016)

che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

(l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa)

b.12) (art.80, comma 5, lettera i), D.Lgs. n.50 del 2016)

che è in regola con gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e a tale scopo ai sensi dell'articolo 17 della medesima legge, **deve dichiarare alternativamente:**

- nel caso che l'operatore economico abbia meno di 15 dipendenti: il numero complessivo dei dipendenti e di non essere soggetto agli obblighi di cui alla predetta legge;
- nel caso l'operatore economico abbia da 15 a 35 dipendenti, e non abbia effettuato alcuna assunzione dopo il 18 gennaio 2000: il numero complessivo dei dipendenti e di non essere soggetto agli obblighi di cui alla predetta legge;
- nel caso l'operatore economico abbia almeno 15 dipendenti ed abbia effettuato almeno una assunzione dopo il 18 gennaio 2000, ovvero abbia più di 35 dipendenti: di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla predetta legge n. 68 del 1999;

A tal fine, il concorrente indica l'ufficio provinciale competente per gli accertamenti della predetta legge

b.13) (art.80, comma 5, lettera l), D.Lgs. n.50 del 2016)

che, essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), hanno denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa). La circostanza ostativa deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato **nell'anno antecedente** alla pubblicazione del bando di gara e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

b.14) **(art.80, comma 5, lettera m), D.Lgs. n.50 del 2016)**

che non si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, o qualsiasi relazione, anche di fatto, che possano comportare l'imputazione delle offerte a un unico centro decisionale;

b.15) **(art.80, comma 12), D.Lgs. n.50 del 2016)**

che nei propri confronti non risulta l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC di cui all'[articolo 213, c. 10](#) del Dlgs 50/2016, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

Si ha per inefficace l'iscrizione se questa è stata rimossa o risale a più di due anni.

b.16) **(art.48, comma 7), D.Lgs. n.50 del 2016)**

assenza di partecipazione plurima ossia che alla stessa gara non partecipa contemporaneamente:

a) individualmente e in raggruppamento temporaneo oppure in più di un raggruppamento temporaneo;

b) individualmente o in raggruppamento temporaneo.

b.17) che in riferimento ai piani individuali di emersione ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 14, della legge n.383 del 2001, non si è avvalso di tali piani o, in caso di essersi avvalso di tali piani, che gli stessi si sono conclusi.

I modelli di autocertificazione non sono da intendersi sostitutivi delle prescrizioni contenute nella presente lettera di invito, che regola la procedura negoziata. In conseguenza di ciò, per l'ipotesi in cui le autocertificazioni, da rendersi, non dovessero essere conformi alle prescrizioni contenute nella stessa, verrà attivato il potere di soccorso istruttorio. In conseguenza di ciò, si invita a verificare il contenuto dei modelli di autocertificazione.

2.2. Requisiti di idoneità professionale art. 83 comma 3) del D.Lgs n° 50/2016:

A) Iscrizione presso il registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività corrispondente "Servizi di accalappiamento e custodia cani randagi".

Non è sufficiente che l'attività risulti dall'oggetto sociale ma necessita che si effettivamente esercitata.

C) Capacità economica e finanziaria:

In alternativa o fatturato globale al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili non inferiore al Euro 172.000,00 (valore dell'appalto) oppure dichiarazione di un istituto di credito che attesti la solidità finanziaria del concorrente.

3. Contenuto della busta interna - Offerta economica.

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l'offerta economica, fatte salve le eccezioni di seguito descritte nel presente Capo.

L'offerta in bollo è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale sull'importo del servizio posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n.50 del 2016, con le seguenti precisazioni:

a) l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata ai sensi del precedente Capo 2, lettera a);

b) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;

c) il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento; se l'offerta è indicata come di ribasso ed è preceduta dal segno negativo «-» (meno), non si applica il principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l'offerta viene considerata in ogni caso come di ribasso percentuale;

d) il ribasso offerto relativo all'esecuzione del servizio:

d.1) si applica al corrispettivo per l'esecuzione del servizio di cui **Capo 6, numero 1), delle Premesse**;

d.2) è corredato obbligatoriamente, ai sensi dell'art.95, comma 10 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e art. 26, comma 6, d.Lgs. n. 81/2008, dall'indicazione

dell'importo in cifra assoluta dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, quale componente interna dell'offerta sull'esecuzione del servizio;

- e) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti:** ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n.50 del 2016:
- e.1) la sottoscrizione di cui alla lettera a) deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo;
 - e.2) l'offerta economica deve contenere l'impegno di cui al precedente Capo 2, lettera f), punto f.2), qualora non sia stato presentato unitamente alla documentazione di cui allo stesso Capo 2.

4. Altre condizioni rilevanti per la partecipazione:

4.1. Riduzione dell'importo della cauzione provvisoria: ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'importo della garanzia provvisoria di cui al precedente Capo 2, lettera c), è ridotto del 50 per cento per gli offerenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008 oppure della nuova edizione 2015 della stessa ISO, con le seguenti precisazioni:

- a.1) allegando l'originale o la copia autentica della certificazione, o mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 avente i contenuti dell'originale;
- b) in caso di raggruppamento temporaneo ordinario la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati. Il beneficio della riduzione non è frazionabile tra gli operatori economici che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

LE DICHIARAZIONI DI CUI ALLA PRESENTE LETTERA DI INVITO SONO REDATTE PREFERIBILMENTE SULLA MODULISTICA GIÀ PREDISPOSTA E DISPONIBILE PRESSO LA STAZIONE APPALTANTE.

5. Cause di esclusione in fase di ammissione:

Fatto salvo quanto indicato al successivo p.to 5.1, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) **sono esclusi, senza che si proceda all'apertura del plico di invio, gli offerenti il cui plico:**
- a.1) è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al Capo 1, lettera a), indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non è giunto a destinazione in tempo utile;
 - a.2) non reca all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara o la denominazione dell'offerente; in caso di raggruppamento temporaneo è sufficiente l'indicazione dell'operatore economico designato mandatario o capogruppo;
 - a.3) presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l'integrità o da consentirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili;
 - a.4) non è integro o presenta strappi o altri segni palesi di manomissione tali da far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza;
- b) **sono esclusi, dopo l'apertura del plico d'invio, prima dell'apertura della busta interna, gli offerenti:**
- b.1) la cui offerta economica è fuori dalla busta interna, a prescindere dalla presenza o meno di quest'ultima;
 - b.2) la cui busta interna dell'offerta economica presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l'integrità o da consentirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili;
 - b.3) che non hanno presentato una garanzia provvisoria oppure che la stessa garanzia è prestata in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, carente di una delle clausole prescritte dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituiti formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati, oppure non sottoscritta da tutti gli stessi operatori;

- b.4) che non hanno presentato una dichiarazione di impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a rilasciare la garanzia fideiussoria (garanzia definitiva) in caso di aggiudicazione, salvo che tale dichiarazione sia assorbita nella scheda tecnica di cui allo schema tipo 1.1 approvato con d.m. n. 123 del 2004;
- b.5) la cui garanzia, sia essa sotto forma di cauzione o di fideiussione, e l'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria, non contenga le generalità, la qualifica e i poteri di rappresentanza del funzionario o agente sottoscrittore;
- b.6) le cui dichiarazioni siano mancanti della fotocopia del documento di riconoscimento. Nell'ipotesi in cui dovesse essere allegata copia di un documento **non in corso di validità** si consentirà la regolarizzazione dello stesso nel termine perentorio di **giorni tre** dal ricevimento anche via PEC o fax della relativa richiesta. Decorso inutilmente detto termine la Commissione procederà all'esclusione dalla gara.
- c) **sono altresì esclusi prima dell'apertura della busta dell'offerta economica, gli offerenti:**
- c.1) che non hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste, quand'anche una o più d'una delle certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella busta interna che venga successivamente aperta per qualsiasi motivo, **ad eccezione di quanto previsto dal successivo punto 5.1. del presente Bando**; oppure che hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni gravemente erranee, insufficienti, non pertinenti, non veritiere, comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente o non corredate, anche cumulativamente, da almeno una fotocopia del documento di riconoscimento di ciascun sottoscrittore o dichiarante; per gli operatori nazionali l'esclusione non opera in assenza della dichiarazione di cui al Capo 2.1, lettera a), purché siano dichiarate in modo idoneo e sufficiente le indicazioni necessarie alla consultazione d'ufficio dei Registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, competente per territorio;
- c.2) che non hanno dichiarato il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione in misura sufficiente oppure non hanno dichiarato il possesso di una o più d'una delle qualificazioni rispetto a quanto prescritto;
- c.3) che, in caso di raggruppamento temporaneo, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese:
- non hanno prodotto l'atto di mandato o la relativa dichiarazione sostitutiva di cui al Capo 2, lettera f), punto f.1), oppure l'atto di impegno di cui al Capo 2, lettera f), punto f.2), salvo che tale impegno risulti unito all'offerta ai sensi del Capo 3, lettera e), punto e.2);
 - hanno ommesso di indicare le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo oppure non hanno indicato il servizio o le parti di servizio da assumere ed eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato;
 - hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i propri requisiti di cui hanno dichiarato di disporre;
- c.4) i cui eventuali operatori economici ausiliari incorrono in una delle condizioni di cui alla presente lettera c) o alla successiva lettera d), in quanto pertinenti;
- c.5) in caso di partecipazione contemporanea alla medesima gara in forma individuale e in raggruppamento o in più di un raggruppamento;
- c.6) in caso di violazione delle norme sull'avvalimento;
- d) sono comunque esclusi gli offerenti:
- d.1) per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n.50 del 2016, alle condizioni di cui ai commi 3,11 e 12 della stessa norma;
- d.2) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'art.86 del D.Lgs. n.50 del 2016;
- d.3) la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dal presente Bando, ancorché non indicate nel presente elenco;
- d.4) la cui documentazione è in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento

giuridico;

5.1 Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n.50 del 2016, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi (comprese le modalità di emissione ed i contenuti della garanzia provvisoria) e delle dichiarazioni sostitutive, rese dall'operatore economico per la dimostrazione dell'assenza dei motivi di esclusione previsti all'art.80 del D.Lgs. n. 50 del 2016, il concorrente che vi ha dato causa è obbligato al pagamento, in favore della Stazione Appaltante, di una sanzione pecuniaria nella misura **di € 172,00** (pari all'1 per mille del valore della gara). In tal caso la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione. Decorso inutilmente il termine di cui sopra la stazione appaltante disporrà l'esclusione del concorrente dalla gara.

Resta inteso che le disposizioni di cui all'art.83, comma 9, trovano applicazione per le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda ed, in particolare, per ogni ipotesi di mancanza, incompletezza, irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge ed al presente Bando.

È esclusa dall'applicazione del "soccorso istruttorio" di cui al sopra richiamato art. 83, comma 9, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità, afferente all'offerta tecnica ed economica dell'operatore economico nonché le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa e/o quando non venga assicurata l'integrità del plico o quando lo stesso presenta strappi o altri segni palesi di manomissione tali da far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza.

Si precisa che in caso di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiederà comunque la regolarizzazione con le procedure in precedenza richiamate ma non applicherà alcuna sanzione.

Si precisa, infine, che il pagamento della sanzione è dovuto esclusivamente in caso di regolarizzazione.

6. Avalimento:

6.1 Il concorrente, singolo o raggruppato ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs. n. 50 del 2016, in relazione al presente appalto del servizio può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84 del D.Lgs. n.50 del 2016, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche se partecipanti all'eventuale raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

A tal fine l'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega:

- a) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Dlgs n.50/2016, esplicitati nella forma prevista alla Parte prima, Capo 2.1 del presente disciplinare, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avalimento;
- b) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata ai sensi dell'articolo 48 del Dlgs 50/2016;
- d) in originale o copia autentica **il contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avalimento, ai sensi dell'art. 88 del d.P.R. 207/2010, deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: oggetto, le risorse ed i mezzi prestati in modo determinato e specifico; durata; ogni altro utile elemento ai fini dell'avalimento.

6.2 Nel caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 213, comma 13 del Dlgs 50/2016.

- 6.3 Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
- 6.4 Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
- 6.5 Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti alla medesima gara.
- 6.6 Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
- 6.7 La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la pubblicità sul sito informatico presso l'Osservatorio.

Criterio di aggiudicazione:

- a) l'aggiudicazione, con le precisazioni che seguono, avviene con il criterio del minor prezzo espresso dal ribasso percentuale, applicato con le modalità, alle condizioni e con i limiti previsti alla Parte prima, Capo 3, lettere da a) a e), qui richiamati espressamente; il ribasso percentuale è offerto sull'importo del servizio (unitario)posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- b) la Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di un solo offerente ammesso o di una sola offerta valida; potrà non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del Dlgs n. 50 del 2016, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto;

Fase iniziale di ammissione alla gara.

Il soggetto che presiede il seggio di gara, il giorno 22 marzo 2017 alle ore 10 presso i locali dell'Ufficio Amministrativo al I piano in seduta aperta, dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti:

- a) provvede a verificare:
 - a.1) la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
 - a.2) dopo l'apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne contenenti l'offerta, dopo aver numerato progressivamente le buste in modo univoco con i relativi plichi; in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; diversamente provvede ad apporre all'esterno della busta dell'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; quindi accantona le buste per l'offerta sul banco degli incanti;
- b) sulla base della documentazione contenuta nel plico, provvede inoltre a verificare l'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal presente Bando, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria e delle diverse dichiarazioni, nonché a verificare:
 - b.1) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti, pena l'esclusione di entrambi dalla gara, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - b.2) che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente o in raggruppamento temporaneo con operatori economici titolari di offerte concorrenti, oppure si siano costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte concorrenti;
- c) provvede a proclamare l'elenco degli offerenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni; quindi procede direttamente all'apertura delle offerte ai sensi del successivo Capo 3;
- d) in deroga all'obbligo di pubblicità della seduta, può chiedere ai presenti, diversi dai componenti del seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione ai requisiti di cui all'articolo 80, comma 1, lettera b), comma 2, comma 5, lettere f) e l);
- e) può sospendere la seduta di gara se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero dei concorrenti, cause impreviste di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate;
- f) in tutti i casi di sospensione della seduta, da qualunque causa determinata:

- f.1) fissa, se possibile, la data e l'ora della nuova seduta pubblica per l'apertura delle offerte, le rende note ai presenti e provvede a farla comunicare ai concorrenti ammessi con le modalità di cui alla Parte Terza, Capo 1, lettera g);
- f.2) procede ad archiviare in luogo protetto tutte le buste interne della «Offerta economica» nella stanza / armadio / cassaforte la cui chiave è nella sua esclusiva disponibilità.

APERTURA DELLE OFFERTE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA:

Il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione dei concorrenti se la seduta non è stata sospesa o, in caso di differimento, in altro giorno e ora, comunicati ai concorrenti ammessi con le stesse modalità e fatte salve le procedure previste dall'art. 83 comma 9 del Dlgs n. 50/2016 (c.d. Soccorso Istruttorio):

- a) procede, per ciascuna busta dell'offerta, ad accertarne l'integrità, alla sua apertura in sequenza e provvede:
 - a.1) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
 - a.2) a verificare la correttezza formale dell'indicazione del ribasso, l'assenza di abrasioni o correzioni non confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
 - a.3) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale del ribasso offerto, in lettere, di ciascun concorrente; accertando altresì la presenza dell'indicazione relativa all'importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza, ai sensi della Parte prima, Capo 3, lettera d), punto d.2);
 - a.4) ad apporre in calce all'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse dopo la loro apertura;
 - a.5) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo i concorrenti per i quali è accertata tale condizione, adeguando di conseguenza la graduatoria;
 - a.6) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo Capo 5;
- b) provvede quindi a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente, declamandola ad alta voce;
- c) in tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali si farà luogo a sorteggio, la proposta di aggiudicazione è disposta mediante sorteggio tra le stesse; il sorteggio avviene in seduta aperta agli offerenti;
- d) dichiara chiusa la seduta.

VERBALE DI GARA

- a) tutte le operazioni sono verbalizzate ai sensi dell'ordinamento vigente;
- b) sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni;
- c) i soggetti dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti, oppure i soggetti muniti di delega o procura conferita dagli offerenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, che presenziano all'apertura delle offerte, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota tali osservazioni, eventualmente allegando al verbale note scritte dell'offerente, se le giudica pertinenti il procedimento di gara.

CAUSE DI ESCLUSIONE IN FASE DI AGGIUDICAZIONE:

Fatto salvo quanto indicato al successivo p.to 5.1, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) sono escluse, dopo l'apertura della busta interna contenente l'offerta economica, le offerte:
 - a.1) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati;
 - a.2) che recano l'indicazione di offerta pari all'importo a base d'appalto, senza ribasso o in aumento; oppure che recano l'indicazione del ribasso in cifre ma non in lettere; oppure che non recano l'indicazione relativa all'importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, ai sensi della Parte prima, Capo 3, lettera d), punto d.2);
 - a.3) che recano, in relazione all'indicazione del ribasso in lettere segni di abrasioni,

- cancellature o altre manomissioni non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce da parte dell'offerente;
- a.4) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui risultino subordinate oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della Stazione appaltante;
- a.5) che, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituiti, non contengono l'impegno a costituirsi o che l'impegno non indichi l'operatore economico capogruppo o contenga altre indicazioni incompatibili con la condizione di raggruppamento temporaneo ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che tale impegno risulti già dichiarato o assorbito e integrato nelle dichiarazioni presentate con la documentazione ai sensi della Parte prima, Capo 2, lettera f), punto f.2);
- a.6) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente Capo 3, lettera a), punto a.5);
- b) sono comunque escluse le offerte:
- b.1) di offerenti che incorrono in una delle cause di esclusione di cui alla Parte prima, Capo 5, che per qualsiasi motivo non siano state rilevate in precedenza;
- b.2) di offerenti che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
- b.3) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, o con prescrizioni legislative o regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico;
- b.4) in violazione delle disposizioni sulle associazioni temporanee.

AGGIUDICAZIONE:

Ultimate la procedura di gara con la proposta di aggiudicazione il responsabile del servizio provvederà all'aggiudicazione definitiva e alla verifica dei requisiti.

L'aggiudicatario dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante la somma complessiva di € 290,85 quali spese sostenute la pubblicazione obbligatoria del Bando di gara in oggetto, ai sensi dell'art. 5 c. 2 del Decreto Ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016.

DISPOSIZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE, SULLE DICHIARAZIONI E SULLE COMUNICAZIONI:

- a) tutte le dichiarazioni richieste:
- a.1) sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'offerente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente l'offerente stesso);
- a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su fogli distinti;
- a.3) devono essere sottoscritte dagli offerenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
- a.4) ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si intendono mancanti, gravemente erronee, insufficienti, non pertinenti, non veritiere, quando costituiscano mancato adempimento alle prescrizioni previste dal predetto decreto legislativo n. 50 del 2016, dal d.P.R. n. 207 del 2010, per le parti ancora in vigore, o da altre disposizioni vigenti aventi forza di legge;
- b) ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibili ai sensi del successivo numero 2, che il concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative al concorrente medesimo;
- c) ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;
- d) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 83 comma 9 del

- decreto legislativo n. 50 del 2016;
- e) alla documentazione degli offerenti non residenti in Italia si applica l'articolo 90, commi 8 e 9 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - f) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000;
 - g) le comunicazioni della Stazione appaltante agli offerenti, in tutti i casi previsti dal presente Bando, si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi della Parte prima, Capo 2, lettera i), mediante una qualunque delle modalità ammesse dall'articolo 76, del decreto legislativo n. 50 del 2016; in caso di raggruppamenti temporanei ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati.

ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI E DELLA DOCUMENTAZIONE:

- a) le richieste di informazioni, di chiarimenti o di documentazione, sono presentate esclusivamente in forma scritta (anche mediante telefax o e-mail pec), in ogni caso entro il termine perentorio del giorno 10 marzo 2017 al Responsabile del procedimento ai seguenti recapiti: 097565044 (int.1) e-mail(pec): areaamministrativagrumento@pec.it;
- b) le richieste di cui alla lettera a) sono ammesse a mezzo telefonico solo se confermate in forma scritta entro il secondo giorno feriale successivo e comunque entro i termini di cui alla stessa lettera a);
- c) se le richieste pervengono in tempo utile entro il termine di cui alla lettera a), la Stazione appaltante provvede alla loro evasione entro i successivi 3 (tre) giorni feriali;

INFORMAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

COMPUTO DEI TERMINI: tutti i termini previsti dal presente Bando, ove non diversamente specificato, sono calcolati e determinati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971;

SUPPLENTE: ai sensi dell'articolo 110, comma 1 e 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, di risoluzione del contratto per reati accertati o grave inadempimento ai sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011:

- sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
- l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario, fino al quinto migliore offerente in sede di gara;
- l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario;

CONTROVERSIE: tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del decreto legislativo n. 50 del 2006, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Potenza, con esclusione della competenza arbitrale;

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:

- titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Comune di Grumento Nova nella persona della Dott.ssa Benedetta BRANDI;
- il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;
- il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 del 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;

- i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 106 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003;

PROCEDURE DI RICORSO: contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Basilicata, sede di Potenza, con le seguenti precisazioni:

- il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
- il termine per la notificazione del ricorso decorre dal ricevimento:
 - dal presente Bando per cause che ostano alla partecipazione;
 - della comunicazione di esclusione per i concorrenti esclusi;
 - della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva per i concorrenti diversi dall'aggiudicatario;
- la notificazione deve essere preceduta da un'informativa resa al Responsabile del procedimento con la quale il concorrente comunica l'intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi; l'informativa non interrompe i termini di cui al precedente punto e.1); l'assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai fini dell'imputazione delle spese e di quantificazione del danno risarcibile;
- per i soggetti diversi dai concorrenti sono fatti salvi i termini di cui all'articolo 120, comma 2, del decreto legislativo n. 104 del 2010;

ACCESSO AGLI ATTI: fermo restando quanto previsto dall'articolo 53, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'accesso agli atti di gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo:

- Per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
- per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte concorrenti;

RISERVA DI AGGIUDICAZIONE: la Stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant'altro;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Benedetta BRANDI; tale nominativo può essere cambiato, per motivate ragioni ed ai sensi del vigente ordinamento, senza che ciò pregiudichi i rapporti tra Stazione Appaltante e i concorrenti e il successivo aggiudicatario.

Grumento Nova, 01 marzo 2017

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO
F.to Dott.ssa Benedetta BRANDI